



COMUNE DI GENOVA

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER

**SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI GENOVA**

BOLTA

COMUNE DI GENOVA

REPERTORIO N.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove

INNANZI A ME - Segretario Generale del Comune di Genova
sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, (di seguito anche detto **Comune**”,
“**Amministrazione**” e/o il “**Concedente**) con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale
00856930102, rappresentato da _____ nato/a a _____ il
_____ e domiciliato/a presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente, in
esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione _____ - Settore
_____ n. _____ in data _____ ed esecutiva dal _____
(inserire provvedimento di aggiudicazione)

E PER L’ALTRA PARTE - l’Impresa _____, (di seguito anche detta **società**
e/o **concessionario**), con sede in _____ Via/Piazza _____ - n.
_____ - C.A.P. _____ - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
_____ rappresentata da _____, nato/a a _____
(_____) il _____ e domiciliato/a presso la sede dell’Impresa in qualità di

(in alternativa, in caso di procura)

e domiciliato/a presso la sede dell’ Impresa in qualità di Procuratore Speciale / Generale, munito
degli idonei poteri a quanto infra in forza di Procura Speciale / Generale autenticata nella
sottoscrizione dal Dott. _____ Notaio in _____, iscritto presso il
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di _____ in data _____, Repertorio n.
_____ - Raccolta n. _____, registrata all'Agenzia delle Entrate di
_____ al n. _____ Serie _____ - che, in copia su supporto
informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell’articolo 23 del
D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la lettera “A” perché ne formi parte
integrante e sostanziale;

(in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo d’imprese)

- tale Impresa _____ compare nel presente atto in proprio e in qualità di
Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese:

_____, come sopra costituita, per una quota di _____

e l’Impresa _____ con sede in _____, Via/Piazza n.
_____ C.A.P. _____, Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero d’iscrizione al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
_____ numero _____, in qualità di mandante per una quota di
_____;

- tale R.T.I., costituito ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale,
gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito/autenticato nelle firme dal Dottor
_____ Notaio in _____ in data _____, Repertorio n.

_____, Raccolta n. _____ registrato all'Agenzia delle Entrate di _____ in data _____ al n. _____ - Serie _____ che, in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la lettera "____" perché ne formi parte integrante e sostanziale.

(Concedente e Concessionario, di seguito, singolarmente anche "**Parte**" o, congiuntamente, anche "**Parti**").

Oppure direttamente

La società di progetto se costituita

Detti componenti della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo

PREMETTONO CHE

- A. L'art. 14 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in L. 6 luglio 2012, n. 94, prevede l'adozione, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra cui rientrano gli enti locali, di *"misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa [...] anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*
- B. L'attuale codice dei contratti di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 disciplina all'art. 3, comma 1, lett. eee) nonché agli artt. 179 e ss. della Parte IV i contratti di partenariato pubblico-privato tra i quali rientra l'affidamento, mediante finanza di progetto, di concessioni di lavori e di servizi (art. 183);
- C. nell'ottica di promuovere l'impiego di tale strumento, l'art. 13 del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, promuove, attraverso l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) *"la partecipazione delle Banche e degli Istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato"*;
- D. Con Delibera G.C. n. 1261 del 16/12/2004, secondo i criteri e le modalità stabiliti con successiva Delibera G.C. n. 597 del 15/06/2006, il Comune ha stipulato un contratto di servizio con Aster S.p.A., società *in-house* del Comune affidataria del servizio di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune oggetto della presente Convenzione ("**Impianti**")

E il Comune, nell'ambito del Programma di Investimento per la Riqualficazione Energetica del patrimonio pubblico denominato "GEN-IUS - GENoa Innovative Urban Sustainability", co-finanziato dall'Unione Europea con il Progetto Elena, con Delibera di Giunta Comunale n. [●] del [●], ha inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dall'Amministrazione avente ad oggetto la gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica del Comune di Genova, comprensiva della

progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico degli Impianti, nonché della relativa manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria ;

F il Comune, con Determinazione n. [●] del [●] ha indetto una procedura di gara ai sensi degli artt. 60, 183, commi 1 – 14 del Codice per la scelta del concessionario (la “**Gara**”), ponendo a base di gara il progetto di fattibilità di cui alla lettera **E**, precedente con tutti i relativi allegati;

G A seguito dell’esperimento della procedura di gara il Comune, con Determinazione n. [●] del [●], ha aggiudicato a _____, quale migliore offerente sulla base dei criteri di valutazione richiesti dagli atti di gara, e quindi promotore ai sensi dell’art. 183 comma 10 del Codice;

H Il concessionario ha proceduto alla redazione della progettazione definitiva dell’opera pubblica nei termini richiesti dall’Amministrazione e la stessa ha provveduto alla relativa approvazione del progetto;

I Il concessionario ha dato conto del coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori del progetto;

L EVENTUALE L’aggiudicatario della gara ha costituito società di progetto ai sensi dell’art. 184 del codice, che è subentrata nel rapporto di concessione divenendo essa stessa concessionario.

M il Concessionario ha presentato la cauzione definitiva in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di Gara;

N i costi relativi alla progettazione, realizzazione e gestione del Progetto, come meglio descritto nei successivi articoli, saranno integralmente sostenuti dal Concessionario senza oneri e anticipazioni a carico del Concedente;

O le condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione del servizio, come di seguito definito, sono i seguenti:

- a) normativa in vigore alla data di sottoscrizione della Convenzione;
- b) assenza di cause di forza maggiore;
- c) *[da definire in base alla bozza di concessione dell'aggiudicatario]*

L'alea economico-finanziaria della gestione, perdurando i presupposti di cui sopra, è convenuta integralmente a carico del concessionario, così come i rischi connessi con la fase di progettazione e di esecuzione delle opere da realizzare sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica posto a base della gara e del conseguente progetto definitivo redatto dal Concessionario in conseguenza dell'aggiudicazione della gara ed approvato dal Concedente;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione, anche se non materialmente allegati ad essa.

Sono allegati al presente contratto:

Allegato 1 (Censimento Impianti)

Allegato 2 (Offerta tecnica presentata comprensiva della specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione);

Allegato 3 (Progetto definitivo);

Allegato 4 (Piano economico finanziario asseverato)

Allegato 5 (Matrice dei rischi)

Allegato 6 (Determinazione Risparmio e Canone)

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Adeguamento normativo degli Impianti: indica l'insieme degli interventi atti a mettere a norma gli Impianti, rendendoli perfettamente conformi alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le caratteristiche morfologiche e funzionali. Esso comprende, in particolare, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di adeguamento normativo indicati nel Progetto di fattibilità, nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario, inclusi di:

- a) messa in sicurezza degli impianti - Interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti (C.E.I. 64-8);
- b) rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7);

- c) verifica ed eventuale ripristino della stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;
- d) adeguamento degli impianti alle normative vigenti in tema di inquinamento luminoso;
- e) messa a norma degli impianti - Interventi intesi al rispetto e all'adeguamento degli Impianti alle normative vigenti alla data della presente Convenzione, incluse quelle in materia di prevenzione incendi, inquinamento luminoso, sicurezza sui luoghi di lavoro.

Aster: indica Aster S.p.A., la società *in-house* del Comune affidataria del servizio di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune e che con riferimento alla presente concessione erogherà per conto del Concedente attività di supervisione e monitoraggio delle attività svolte dal Concessionario, al fine di garantire la continuità ed il corretto funzionamento del servizio di pubblica illuminazione e, al contempo, di consentire al Concedente, per mezzo del Concessionario, il raggiungimento del Risparmio Energetico Garantito previsto dalla Convenzione ;

Baseline: il consumo energetico annuale di riferimento complessivo, pari a 30.836.039 kWh/anno, calcolato come la somma dei consumi di riferimento annuali dei singoli Impianti oggetto della concessione. La Baseline si compone di un consumo annuo di energia elettrica in bassa tensione (BASEBT) pari a 28.750.966 kWh/anno e un consumo annuo di energia elettrica in media tensione (BASEMT) pari a 2.004.877 kWh/anno.

Canone: indica il canone dovuto al Concessionario per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente Convenzione, meglio indicato al successivo Articolo 16.

Codice: indica il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Contratto di Servizio: indica il contratto stipulato tra Aster ed il Comune, approvato con Delibera G.C. n. 1261 del 16/12/2004 con cui il Comune ha affidato il servizio di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti secondo i criteri e le modalità stabiliti con successiva Delibera G.C. n. 597 del 15/06/2006.

Convenzione: indica il presente contratto di concessione.

Direttore dei Lavori: indica la persona preposta alla direzione dei lavori della presente Convenzione di cui al successivo Articolo 10.

Equilibrio Economico-Finanziario: indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria della Convenzione. Per convenienza economica si intende la capacità del Progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del Progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento sostenuto dal Concessionario.

Eventi di Forza Maggiore: indica ogni atto o fatto, imprevisto e imprevedibile, che la parte non avrebbe potuto prevedere, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Possono considerarsi, in particolare, eventi di forza maggiore:

- i. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'amministrazione o l'operatore economico, ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP;

- ii. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, tumulti insurrezioni e altre agitazioni civili;
- iii. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- iv. fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- v. epidemie e contagi;
- vi. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'Amministrazione, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;
- vii. impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione degli Interventi;
- viii. atti o fatti posti in essere da terzi tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi inclusi danneggiamenti o incidenti di qualsiasi genere.

Impianti: indica gli impianti di illuminazione pubblica, di proprietà del Comune, descritti nell'Allegato 1 ed oggetto della presente Convenzione.

Interventi: indica gli interventi di riqualificazione, efficientamento energetico, Adeguamento normativo degli Impianti di cui all'Articolo 3 della presente Convenzione.

Legge Privacy: indica il GDPR, il Codice Privacy e ogni altra fonte legislativa e/o regolamentare, europea o italiana, che li integra e/o li modifica, inclusi i provvedimenti applicabili del Garante per la protezione dei dati personali.

Responsabile del Procedimento: indica il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 8 della presente Convenzione, nominato dal Concedente e deputato all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 31 del Codice e alle Linee Guida in tema di "*nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" approvate dall'ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 273 del 22 novembre 2016.

Risparmio Energetico Garantito: indica il risparmio, in termini energetici $RISEN_n$, così come definito nella "Determinazione Risparmio e Canone", [indicato in sede di offerta] che dovrà essere garantito dal Concessionario, a partire dalla fine dei lavori di riqualificazione energetica, per tutta la durata della concessione.

ARTICOLO 3 SCOPO ED OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Con la stipula della presente Convenzione, il Comune persegue l'obiettivo della riqualificazione energetica ed efficientamento degli Impianti al fine di conseguire significativi risparmi energetici garantiti dal Concessionario nei termini meglio specificati, senza sacrificare il comfort ambientale.

A tal fine, il Comune, come sopra rappresentato, in qualità di Concedente, affida, ai sensi e per gli effetti degli artt. 183, commi da 1 a 14 alla Società che accetta, in regime di concessione, il servizio di gestione integrata degli Impianti di cui all'allegato Censimento Impianti, di esclusiva proprietà comunale, inclusa la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la progettazione

esecutiva ed esecuzione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico.

Costituiscono oggetto della presente Convenzione:

- a) la progettazione esecutiva nonché l'esecuzione di interventi di adeguamento normativo degli Impianti finalizzati all'efficientamento energetico degli stessi, secondo le modalità e nei termini indicati nel Progetto di fattibilità, nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario e sulla base del progetto definitivo approvato dal concedente;
- b) la manutenzione ordinaria, programmata periodica e straordinaria degli Impianti, con l'eccezione dei punti luce indicati nel censimento come N-LED, quest'ultima comprensiva degli interventi manutentivi che si dovessero rendere necessari per l'intera durata della concessione al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli Impianti;
- c) la manutenzione ordinaria, programmata periodica e straordinaria dei sostegni, quest'ultima comprensiva degli interventi manutentivi che si dovessero rendere necessari per l'intera durata della concessione al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli Impianti.

I servizi e le forniture oggetto del presente contratto sono esercitati dal Concessionario su tutto il territorio comunale. A tale scopo, gli Impianti e le dotazioni necessarie per l'espletamento dei servizi sono concessi in uso dal Comune al Concessionario per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

Il Concedente si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario l'installazione di aggiuntivi Sistemi Smart su pali per loro trasformazione in c.d. "pali intelligenti", utili all'erogazione di servizi orientati a risolvere il paradigma "Smart City" e rivolti alla collettività. Sarà onere del Concessionario provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei Sistemi Smart e Hi-Tech. Sarà inoltre onere del Concessionario provvedere alla risoluzione di guasti eventualmente segnalati dagli Uffici Comunali responsabili della gestione di tali sistemi. L'eventuale installazione di Sistemi Smart e Hi-Tech verrà finanziata da fondi a disposizione del Concedente e non andrà a modificare la determinazione del Canone da corrispondere al Concessionario.

Le Parti inoltre convengono che qualora nel periodo intercorrente tra il censimento utilizzato per la presentazione dell'Offerta (anno 2018) e la data di inizio dei lavori di riqualificazione degli Impianti oggetto della presente Convenzione, Aster e/o il Comune di Genova abbiano già eseguito interventi di efficientamento energetico sugli Impianti, ovvero tali Impianti siano stati dismessi o resi impraticabili prima dell'avvio dei lavori di riqualificazione da parte del Concessionario, il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, ad intervenire su ulteriori impianti, fino al raggiungimento del numero di lampade trasformate che garantisca una riduzione dei consumi energetici rispetto alla Baseline almeno pari a quella di offerta.

ART. 4.

REALIZZAZIONE E DESTINAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE DELL'OPERA

Le parti convengono che le opere saranno realizzate a completa cura, onere e rischio del concessionario, con mezzi finanziari del Concessionario stesso che, sulla base del piano finanziario allegato “...” alla presente convenzione e del permanere dei presupposti di cui alle premesse, fatto salvo quanto più oltre previsto in tema di riequilibrio del piano economico finanziario, si assumerà l'alea economico finanziaria inerente l'esecuzione del contratto. A tal fine le parti fanno espresso riferimento al documento “Matrice dei rischi” allegato alla presente convenzione. Il Concessionario provvederà alla realizzazione dell'opera a regola d'arte secondo quanto previsto dal progetto esecutivo che sarà approvato, nonché alle attività di manutenzione e gestione necessarie, sostenendo le connesse spese di investimento e recuperando tali oneri, compresi quelli finanziari, attraverso i previsti ricavi derivanti dall'introito dei canoni dovuti dal concedente.

ARTICOLO 5

DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione è efficace dalla data di sottoscrizione e ha una durata di 13 (tredici) anni decorrenti dalla data di presa in consegna degli Impianti di cui al successivo Articolo 12 (*Presa in consegna ed esecuzione dei lavori*).

Il verificarsi di Eventi di forza maggiore ovvero degli ulteriori eventi di cui al successivo Articolo 17 che incidano sulla durata del rapporto contrattuale comporterà la revisione delle condizioni di equilibrio del PEF in conformità a quanto previsto dall'articolo 182, comma 3, del Codice e secondo i termini e le condizioni di cui al successivo Articolo 17 della Convenzione.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il Comune ha facoltà di richiedere al Concessionario tramite PEC, con congruo preavviso di almeno 60 giorni lavorativi, di proseguire, alle medesime condizioni tecniche ed economiche della presente Convenzione, nella gestione ordinaria dei servizi oggetto della concessione anche dopo la scadenza della presente Convenzione fino all'individuazione ai sensi di legge di un nuovo concessionario subentrante.

ARTICOLO 6

INVESTIMENTO

L'investimento complessivo necessario per la realizzazione di quanto forma oggetto della presente concessione è previsto in euro 23.000.000 oltre IVA, di cui euro 420.923,20 + IVA per gli oneri della sicurezza.

L'importo stimato delle attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, coordinamento per la sicurezza e ogni altra attività tecnica, ammonta ad euro 868.245,97 oltre IVA ed oneri previdenziali.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCEDENTE

Il Concedente si obbliga a:

- a) approvare il progetto esecutivo redatto dal Concessionario nei termini previsti dalla presente convenzione ed assumere tempestivamente, per quanto di competenza, tutti i provvedimenti e le iniziative atte ad accelerare le procedure amministrative necessarie al rilascio di eventuali autorizzazioni e/o concessioni necessarie per la messa in esercizio degli impianti;
- b) corrispondere al Concessionario il Canone dovuto ai sensi del successivo Articolo 16, secondo i termini e le modalità ivi previste, restando salvo quanto previsto ai successivi Articoli 16 (Remunerazione del Concessionario) e 24 (Risoluzione per inadempimento del Concedente, revoca per motivi di pubblico interesse, annullamento d'ufficio);
- c) effettuare la consegna degli Impianti al Concessionario, accordando l'occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione degli Interventi e all'erogazione dei servizi oggetto della presenta Convenzione;
- d) assicurare la piena disponibilità degli Impianti e delle apparecchiature necessari ai fini della realizzazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo nonché ai fini della gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti e della fornitura di energia elettrica;
- e) individuare ed incaricare, ai sensi di legge, un Direttore lavori, il cui corrispettivo di incarico sarà posto a carico del Concessionario;
- f) effettuare le attività di vigilanza e di collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e in conformità alla presente Convenzione, sostenendone i costi fermo quanto diversamente previsto nella presente Convenzione.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi:

- a) la progettazione esecutiva e l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, a propria cura e spese, degli interventi di riqualificazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza e a norma degli Impianti, secondo le modalità e tempistiche previste nell'Offerta tecnica, nel definitivo approvato e nella presente Convenzione, garantendo il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, di sicurezza, nonché della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma e comunque non oltre il termine di due anni dalla consegna degli impianti;
- b) il raggiungimento del Risparmio Energetico Garantito;

c) ai fini del pagamento del corrispettivo, come meglio specificato all'Articolo 16 che segue, il la trasmissione al Comune, con cadenza mensile, delle letture dei contatori, a testimonianza del risultato raggiunto;

d) l'erogazione del servizio integrato di illuminazione pubblica, per tale intendendosi la gestione, la conduzione e manutenzione degli Impianti, secondo le cadenze temporali, specifiche tecniche e modalità previste nel Piano di gestione e manutenzione di cui all'offerta tecnica e nella presente Convenzione; in particolare, costituiscono obblighi specifici del Concessionario la reperibilità e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nel Piano di gestione e manutenzione offerto, nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica del Concessionario;

e) l'esecuzione, a regola d'arte, di ogni altro servizio e/o prestazione oggetto della presente Convenzione;

f) il trasporto e conferimento, a propria cura e spese, dei rifiuti di qualsiasi genere, inclusi quelli riciclabili, prodotti durante lo svolgimento degli Interventi e l'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione presso centri di smaltimento specializzato, secondo le specifiche tecniche indicate nel Piano di gestione e manutenzione, nonché, in particolare, il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) secondo la normativa vigente e le specifiche tecniche indicate nel Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione;

g) il finanziamento, a propria cura e spese, dell'investimento necessario all'esecuzione degli interventi di cui alla presente Convenzione;

h) la predisposizione e trasmissione al Concedente dei resoconti sull'andamento gestionale del contratto e sui consumi delle utenze energetiche gestite di cui al successivo Articolo 18 (*Vigilanza e monitoraggio del Concedente*) della presente Convenzione e dei resoconti previsti negli allegati "Determinazione Risparmio e Canone" e "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione";

i) la nomina del Responsabile del Servizio di cui al successivo Articolo 10 (*Soggetti responsabili*);

l) consegna degli impianti al Concedente, al termine della concessione, in buono stato manutentivo e conservativo, compatibilmente con l'usura legata all'utilizzo degli stessi per la durata della concessione;

m) rispetto, in ogni fase della concessione, di tutte le leggi, regolamenti, contratti di lavoro e norme vigenti di tutela dei lavoratori, per quanto attiene al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia assistenziale, previdenziale e antinfortunistica;

n) assunzione degli oneri inerenti alla sicurezza sui luoghi di esecuzione dei lavori;

o) assunzione degli oneri connessi con la stipulazione del presente contratto, compresi quelli di natura fiscale e tecnica, quali registrazioni, spese per diritti di rogito;

p) pieno rispetto della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti all'esecuzione del presente contratto.

q) ogni altro obbligo previsto a suo carico dalla presente Convenzione.

Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni impartite dall'Amministrazione o da enti terzi e autorità che dovessero essere arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti nonché da terzi impiegati per l'espletamento di opere e servizi, sia a personale e cose proprie o di altre ditte o di terzi sia a personale o cose del Concedente.

Resta inteso che il Concessionario è responsabile per i danni causati nell'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica, messa in sicurezza e adeguamento normativo degli Impianti di cui alla presente Convenzione, e si assume inoltre ogni rischio conseguente alla progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori, gestione e manutenzione degli impianti.

ARTICOLO 9

PROPRIETÀ DELLE OPERE E DEI BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Concedente dichiara e garantisce che gli Impianti sono di sua esclusiva proprietà.

Le apparecchiature, i materiali e gli accessori elettrici installati nel corso dell'intero periodo di vigenza della Convenzione si intendono di proprietà del Concessionario per la durata della Concessione.

Alla scadenza del rapporto contrattuale, troverà applicazione quanto previsto dal successivo Articolo 26 (*Condizioni alla cessazione naturale o anticipata della concessione*) della presente Convenzione.

ARTICOLO 10

SOGGETTI RESPONSABILI

Il Concedente ha nominato l'Ing. Massimiliano Varruciu responsabile unico del procedimento (R.U.P.) con le funzioni e i compiti di cui all'articolo 31 del Codice, Il Dott. [●] assolverà invece le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto con le funzioni di cui all'articolo e alle Linee guida ANAC approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016.

L'incarico di direzione dei lavori è conferito dal Concedente a [●]. Il Direttore dei Lavori opera nel rispetto delle istruzioni impartite dal R.U.P. ed è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto approvato e al presente contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività dell'ufficio di direzione dei lavori, e interloquisce in via esclusiva con il Concessionario in merito agli aspetti tecnici ed economici del presente contratto. Al Direttore dei Lavori fanno altresì carico

tutte le attività e i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice e dalle linee guida adottate da A.N.AC.

Prima della presa in consegna degli Impianti, il Concessionario nominerà un Responsabile del Servizio, dandone comunicazione al Concedente a mezzo PEC.

Al Responsabile del Servizio compete l'incarico di coordinare e controllare l'attività del personale addetto alla conduzione, manutenzione e controllo degli Impianti affidati in gestione nonché la gestione, quale referente del Concessionario, dei rapporti con il Concedente in relazione all'esecuzione della presente Convenzione.

ARTICOLO 11

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nel termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario è tenuto a presentare al Concedente, ai fini dell'approvazione, il progetto *esecutivo*, corredato di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, nonché degli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, attenendosi alle indicazioni e prescrizione del progetto definitivo approvato.

È cura ed onere del Concessionario l'acquisizione, presso le competenti autorità, delle eventuali autorizzazioni, pareri, nulla-osta, permessi, comunque denominati previsti dalla normativa vigente ai fini dell'approvazione del progetto e dell'esecuzione degli Interventi.

Il progetto esecutivo, corredato dei pareri all'uopo necessari, dovrà essere approvato dal Concedente entro e non oltre 60 giorni dalla sua ricezione.

In particolare il concessionario dovrà comunicare formalmente al Concedente il nominativo del tecnico incaricato per la progettazione, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. I professionisti incaricati della progettazione dovranno provvedere, nei termini di legge, al deposito della polizza assicurativa contro i rischi professionali per massimale adeguato. Il Concedente provvederà ad assicurare la verifica del progetto esecutivo entro 30 giorni successivi al ricevimento dello stesso, sempre che ne sussistano i presupposti di natura tecnica ed amministrativa, la cui mancanza dovrà essere motivatamente contestata dal Concedente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione del progetto.

In sede di approvazione del progetto il Concedente, potrà proporre modifiche tecniche, purché i relativi costi siano compresi nel costo generale previsto dal quadro economico finanziario e non diano luogo ad aumento complessivo dell'investimento necessario per la realizzazione dell'opera; ai fini della determinazione dei maggiori oneri, non si terrà conto delle modifiche richieste, dovute a carenze, omissioni o altri difetti progettuali. La verifica dei costi di tali varianti avverrà in contraddittorio tra le parti. Aumenti del costo dell'investimento a seguito di modifiche progettuali richieste dal Concedente, ovvero conseguenti a prescrizioni imposte dalle Autorità competenti al rilascio dei pareri necessari e propedeutici all'approvazione del progetto, conseguenti alla variante richiesta dal Comune, potranno giustificare una revisione del piano economico finanziario, ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 17 solo allorché dette modifiche incideranno sull'equilibrio del Piano economico finanziario. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna del progetto esecutivo non autorizzati dal Responsabile della concessione, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere al Concedente una penale così come descritto all'Articolo 22 (*Penali*). Con il provvedimento di approvazione, il progetto esecutivo diverrà vincolante per il Concessionario. Il progetto esecutivo approvato costituisce il riferimento

contrattuale per la realizzazione delle opere a regola d'arte assicurandone l'affidabilità nella fase di gestione.

Resta inteso che eventuali ritardi nella realizzazione degli Interventi e/o incrementi di costi conseguenti a modifiche dei progetti derivanti da errori o omissioni di progettazione sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 12

PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Nel termine di [●] giorni dalla data di approvazione del progetto *esecutivo*, il Concedente provvede alla consegna al Concessionario degli Impianti. La consegna degli Impianti deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con il Concessionario e Aster, recante la descrizione dello stato di consistenza degli Impianti medesimi.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento degli Interventi ed il Concessionario assume la funzione di terzo responsabile per tutta la durata del contratto.

Gli Interventi oggetto della presente Convenzione saranno eseguiti dal Concessionario o anche da soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di qualificazione in conformità alla normativa vigente ed alle previsioni di Gara, a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali e alle specifiche tecniche. Gli Interventi dovranno essere ultimati dal Concessionario entro e non oltre 24 mesi dalla consegna degli Impianti.

Resta inteso che gli Interventi dovranno essere programmati ed eseguiti dal Concessionario, senza compromettere la normale operatività e funzionalità degli Impianti.

Il Concessionario si impegna ad eseguire gli interventi necessari alla completa realizzazione delle opere in conformità alla progettazione esecutiva redatta ed approvata in osservanza del presente contratto, a perfetta regola d'arte, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal Concessionario varianti od addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente. Nel caso in cui venga constatata difformità rispetto al progetto approvato, il Concedente potrà ordinare l'immediata sospensione dei lavori ed il Concessionario dovrà provvedere alle necessarie modificazioni. Si intende che tale sospensione non interrompe il decorrere del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori. L'ultimazione degli Interventi dovrà risultare dal relativo certificato emesso dal Direttore Lavori, e assentito in contraddittorio con il concessionario.

Entro 10 giorni dalla data di ultimazione finale di tutti i lavori, il Concedente nomina il collaudatore conferendo il relativo incarico nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 102 e 216, comma 16, del Codice e dall'art. 216 del D.P.R. 207/2010.

I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti al collaudatore, saranno a carico del Concessionario.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 102, comma 8, del Codice, il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 215 e ss. del D.P.R. 207/2010.

Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

Entro [●] mesi dalla data di ultimazione finale dei lavori comunicata dal Concessionario ai sensi del precedente comma 9.4, sarà emesso il certificato di collaudo secondo le modalità di cui all'articolo 229 e ss. del D.P.R. 207/2010.

Le operazioni di collaudo saranno effettuate in contraddittorio tra la commissione di collaudo ed il Concessionario e saranno oggetto di apposito verbale.

ARTICOLO 13 SOCIETÀ DI PROGETTO

Come previsto dal bando di gara, il Concessionario ha la facoltà di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice, il cui capitale sociale è pari ad Euro 1.150.000,00.

La partecipazione al capitale sociale della società di progetto [è/sarà] così suddivisa tra i suoi soci: [●]

Fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 184 del Codice, con riferimento all'obbligo di partecipazione alla società dei soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sino all'emissione del certificato di collaudo, la partecipazione di ciascuno dei soci alla società di progetto potrà essere trasferita alle seguenti condizioni:

- a) che il socio subentrante possieda i requisiti di cui prescritti dalla documentazione Gara e dimostri di essere in possesso di tutta la documentazione ivi richiesta;
- b) che il trasferimento sia comunicato per iscritto al Concedente almeno [●] giorni prima della data prevista per esso, indicando il nominativo del soggetto subentrante e producendo tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra in capo al nuovo socio;
- c) che il Concedente autorizzi il trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184 del Codice, l'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono avvenire in qualsiasi momento.

Nelle ipotesi consentite dal Codice di cessione di quote/azioni della società di progetto, trovano applicazione le norme e le formalità previste specificamente dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita, fermi restando i limiti di cui sopra.

ARTICOLO 14 MODIFICHE DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

La presente Convenzione può essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 175 del Codice.

Il Concedente si riserva, in particolare, la facoltà di chiedere al Concessionario lavori o servizi supplementari, nei limiti di quanto previsto all'art. 175, comma 4, del Codice, per tali intendendosi,

a titolo esemplificativo e non esaustivo, interventi aggiuntivi di riqualificazione energetica o installazione di sistemi *smart* che si rendano necessari e non siano inclusi nella presente Convenzione, ove un cambiamento del concessionario produca entrambi gli effetti di cui all'art. 175, comma 1, lettera b) del Codice.

Il Concedente si riserva altresì la facoltà di richiedere modifiche e/o varianti alla presente concessione, eventualmente proposte dal Concessionario ed approvate dal Concedente, ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 175, comma 1, lettera c) del Codice, ivi inclusi interventi di adeguamento normativo e/o funzionale derivanti dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o di provvedimenti di autorità o enti preposti alla cura di interessi rilevanti;

Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, il Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 175, comma 3 del Codice, e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.

Resta inteso che nelle ipotesi di cui all'art. 175, comma 1, lett. a) del Codice nonché nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, l'eventuale incremento di valore della concessione, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 (cinquanta) per cento del valore complessivo della presente concessione risultante dalla relativa aggiudicazione.

Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 175, lett. d), del Codice previa verifica del Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico, secondo la procedura prevista al successivo articolo 27 (*Cessione della Convenzione e sostituzione del Concessionario*). Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 175, lett. d), del Codice, la sostituzione del Concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 176, comma 10, del Codice.

Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. e) del Codice, la presente Convenzione può essere modificata altresì se le modifiche da apportare, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lett. da a) a d) del Codice.

Resta inteso che le Parti potranno modificare la presente Convenzione senza necessità di nuove procedure di aggiudicazione né di verifica delle condizioni di cui all'art. 175, comma 7, lett. da a) a d) del Codice, ove siano rispettate le soglie di cui all'art. 175, comma 4, del Codice.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal concessionario se non è stata approvata dal Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 e, in quanto compatibili, dell'articolo 106 del Codice.

ARTICOLO 15

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La conduzione e gestione degli Impianti deve essere eseguita dal Concessionario, in conformità alle specifiche tecniche, ai livelli di servizio e alle tempistiche di intervento indicate nel Piano di

gestione e manutenzione (parte dell'offerta tecnica), nell'Offerta tecnica e nella presente Convenzione.

Il Concessionario dovrà provvedere, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune rispetto all'ammontare del Canone di cui al successivo articolo 16 (*Remunerazione del Concessionario*), alla manutenzione ordinaria e programmata preventiva di tutte le apparecchiature elettriche e meccaniche costituenti gli Impianti ricevuti in consegna e delle apparecchiature poste in opera, compresi i dispositivi elettronici di telecontrollo, in modo da assicurare le migliori condizioni di funzionamento degli stessi. Parimenti, il Concessionario dovrà garantire la massima prevenzione delle avarie che si manifestino su singoli punti luce o parte degli Impianti oggetto di consegna mediante tempestiva fornitura e installazione di tutti i materiali, le apparecchiature complete o parti di esse, in sostituzione di quelle obsolete e/o vetuste, al fine di prevenire, per quanto possibile, il verificarsi di interruzioni nell'erogazione del servizio di illuminazione pubblica.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata periodica degli Impianti, delle linee elettriche di alimentazione, dei quadri elettrici, dei sostegni e degli apparecchi di illuminazione assentiti in gestione dovranno essere eseguiti in conformità alle specifiche tecniche e secondo la periodicità indicata nel Piano di gestione e manutenzione offerto, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione.

Il Concessionario è tenuto ad effettuare a proprio carico, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Comune rispetto all'ammontare complessivo del canone, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari per assicurare il mantenimento nel tempo e, ove necessario, il ripristino della corretta funzionalità degli Impianti, delle linee elettriche di alimentazione, dei quadri elettrici, dei sostegni e degli apparecchi di illuminazione assentiti in gestione nonché del buon funzionamento in sicurezza degli Impianti gestiti.

Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, inclusi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento degli Impianti a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti degli Impianti. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni attinenti alla messa a norma, messa in sicurezza ed eliminazione delle situazioni di pericolo degli Impianti stessi. Durante il corso della concessione il Concessionario avrà il compito di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli Impianti a seguito di guasto e/o danneggiamento anche se non imputabile a negligenza del Concessionario.

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti in conformità alle specifiche tecniche e secondo la periodicità indicata nella Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione di cui all'offerta tecnica e nella presente Convenzione.

Eventuali incrementi di costi resi necessari da interventi di manutenzione straordinaria, non preventivata, sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 16

REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO

A titolo di controprestazione per la regolare, corretta e tempestiva esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, il Concessionario percepirà dal Concedente, a decorrere dalla data di presa in consegna degli Impianti per l'intera durata della Concessione, un Canone complessivo pari a Euro [●], articolato nelle seguenti voci:

Anno	Canone disponibilità di riferimento (CDR)	Canone Gestione (CG)
1	0	0
2	0	0
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

Prima di procedere alla liquidazione e corresponsione di ciascuna rata del Canone, le Parti procederanno ad una verifica del risparmio dei consumi di energia effettivamente conseguito nell'anno precedente e alla conseguente determinazione del Canone Complessivo (CC) CD + CG annuo. Tale determinazione verrà effettuata secondo le modalità descritte nell'Allegato "Determinazione Risparmio e Canone".

Fermo quanto previsto al precedente comma 1, il Canone sarà corrisposto dal Concedente in 6 rate bimestrali posticipate del valore totale pari a 80% del valore del canone annuo di riferimento. Una fattura di conguaglio contenente il restante 20% del valore del canone annuo di riferimento e le eventuali variazioni del canone dovute a *over-performance* o *under-performance* e calcolate come descritto nell'Allegato "Determinazione Risparmio e Canone".

Il Concessionario provvederà ad emettere e trasmettere al Concedente, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun bimestre di competenza, regolare fattura in formato elettronico secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e dalle circolari interpretative e/o attuative a tal fine adottate.

Il Concedente provvederà al pagamento delle fatture entro i successivi 30 giorni.

In conformità all'art. 180, comma 4, del Codice, il Canone è ridotto proporzionalmente in caso di ridotta o mancata disponibilità degli Interventi ovvero in caso di ridotta o mancata prestazione dei

servizi oggetto della presente Convenzione, mediante il meccanismo di applicazione automatica delle penali di cui al successivo Articolo 22 (*Penali*).

Il Concessionario avrà titolo ad incassare i ricavi derivanti dalla vendita sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (**TEE**) eventualmente ottenuti a seguito dei lavori di ammodernamento e miglioramento effettuati

Tutti i pagamenti saranno di norma effettuati dal Concedente mediante rimessa bancaria sul seguente conto corrente dedicato:

- Conto corrente intestato a [●];
- Codice IBAN [●]
- Banca [●]

ARTICOLO 17

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Gli elementi indicati alle premesse della presente Convenzione, unitamente agli altri elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico-Finanziario della concessione.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 182, comma 3 del Codice, le Parti convengono che il verificarsi dei seguenti eventi non riconducibili al Concessionario, qualora alterino l'Equilibrio Economico-Finanziario della concessione, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio:

- a) eventi di Forza Maggiore di cui all'articolo 2 che incidano sui tempi o sui costi di realizzazione degli Interventi e di gestione dei servizi oggetto della presente Convenzione;
- b) entrata in vigore di norme legislative e regolamentari, che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione degli Interventi e di gestione economica e/o funzionale del servizio integrato di illuminazione pubblica;
- c) varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti di cui all'articolo 14 (*Modifiche della Convenzione durante il periodo di efficacia*) della presente Convenzione;

La revisione del piano economico-finanziario dovrà essere attuata mediante opportune misure di riequilibrio, quali, a titolo esemplificativo:

- a) la rideterminazione del Canone;
- b) versamenti *una tantum* da parte del Concedente, nei limiti consentiti dalle norme di contabilità del Concedente.

Al verificarsi di una delle fattispecie di cui sopra, al fine di avviare la procedura di revisione del piano economico-finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- a) piano economico-finanziario in disequilibrio;
- b) piano economico-finanziario che riproduce l'Offerta di revisione;
- c) breve relazione esplicativa al piano economico-finanziario revisionato che illustri i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d) breve relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- e) proposta di modifica della Convenzione, sulla base di quanto previsto nel piano economico finanziario revisionato.

Il procedimento di revisione del piano economico-finanziario dovrà essere concluso nel termine di 30 giorni dalla ricezione, da parte del Concedente, della documentazione richiesta, salvo eventuali proroghe concordate tra le Parti.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del piano economico-finanziario, si applica quanto previsto ai successivi Articoli 25 (*Recesso del Concessionario*) e 26 (*Condizioni alla cessazione naturale e anticipata della concessione*) della presente Convenzione.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 182, comma 3, del Codice la revisione del piano economico-Finanziario dovrà garantire il pieno e soddisfacente ripristino delle condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario della concessione, senza pregiudicare la permanenza dei rischi di gestione in capo al Concessionario.

ARTICOLO 18

VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL CONCEDENTE

Il Concedente vigila, attraverso i soggetti responsabili di cui al precedente articolo 10 (*Soggetti responsabili*), affinché gli Interventi di efficientamento energetico, qualificazione e adeguamento normativo degli Impianti siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati.

A tal fine, il Concedente visita e assiste ai lavori, può impartire istruzioni, eseguire prove, misurazioni, saggi e quant'altro necessario per accertare il buon andamento degli Interventi.

Il Concessionario, a propria volta, dovrà fornire e trasmettere al Concedente con cadenza bimestrale a decorrere dalla data di consegna degli Impianti, a mezzo di specifiche relazioni, tutti i dati concernenti lo stato degli Impianti e l'andamento dei lavori rispetto alle tempistiche del cronoprogramma.

Alla data del collaudo degli Interventi, il Concedente ed il Concessionario, in contraddittorio tra loro, verificano il raggiungimento dell'obiettivo di Risparmio Energetico Garantito.

Il Concedente monitora altresì l'andamento gestionale dei servizi nonché il rispetto delle tempistiche di intervento e dei livelli di servizio previsti nella Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione, al fine di garantire la corretta gestione del contratto e la permanenza dei rischi trasferiti al Concessionario ai sensi della presente Convenzione.

A tal fine, fermo quanto previsto al precedente comma 1 del presente articolo, il Concessionario sarà tenuto a trasmettere al Concedente le relazioni puntuali entro 15 giorni e le relazioni periodiche di cui alla Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione e alla Determinazione Risparmio e Canone, queste ultime con cadenza semestrale o annuale, secondo quanto richiesto dal Concedente.

Fermo quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo, al termine di ciascun esercizio a decorrere dalla data di emissione del certificato finale di collaudo degli Interventi, è fatto obbligo al Concessionario di produrre, con cadenza annuale, un rapporto sui consumi mensili ed annuali degli impianti di illuminazione pubblica avente le caratteristiche descritte nella Determinazione Risparmio e Canone. Risparmio Energetico Garantito. Il mancato raggiungimento di tale obiettivo comporterà una decurtazione proporzionale del Canone mediante applicazione automatica delle penali, secondo i termini e le condizioni meglio precisate al successivo Articolo 22 (*Penali*).

Il Comune si riserva di compiere, eventualmente avvalendosi di un professionista certificato EGE, una verifica dell'efficienza in relazione alla prestazione e funzionalità degli Impianti e alle eventuali economie gestionali conseguite dal Concessionario.

In esito alla Verifica la quota di Canone di cui all' Articolo 16 della Convenzione potrà variare mediante un sistema di premi e penali sulla base di indicatori che determinano in modo oggettivo la qualità del servizio.

Il Responsabile del Procedimento, con il supporto del Direttore dei Lavori procederà, con cadenza periodica, alla verifica dell'andamento gestionale del contratto e del rispetto delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nella Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione, anche ai fini di quanto previsto agli articoli 16 (*Remunerazione del concessionario*), 17 (*Equilibrio Economico-Finanziario e Revisione del piano economico-finanziario*) e 22 (*Penali*).

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare le specifiche competenze di Aster per la vigilanza e il monitoraggio degli Interventi, della gestione, della manutenzione e, in generale, del rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario.

ARTICOLO 19

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia delle obbligazioni assunte dal Concessionario con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro ____/00 (____), rilasciata in data ____ dalla _____, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, ai sensi dall'art. 103 del Codice secondo i modelli di legge, corrispondente al 10% del costo di costruzione delle opere di cui al progetto definitivo.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

La fideiussione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, inclusi quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, il Concedente potrà rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

Il Concedente, nei limiti dell'importo massimo garantito, potrà rivalersi sulla garanzia nelle ipotesi previste dall'art. 103, comma 2, del Codice.

Il Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

Ai sensi dell'art. 183, comma 13, del Codice, dalla data di inizio del servizio oggetto della presente Convenzione, il Concessionario è tenuto a prestare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti in fase di gestione, da prestarsi nella misura del 10% dei costi annui operativi di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice, la mancata prestazione di tale garanzia costituisce grave inadempimento contrattuale.

Tale garanzia potrà essere di durata annuale e, in tal caso, ad ogni scadenza, sarà cura del Concessionario produrre al Concedente una garanzia di pari importo fino al termine della concessione

In conformità a quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del Codice, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna degli Impianti di cui al precedente articolo 9 (*Presa in consegna degli impianti ed esecuzione dei lavori*), il Concessionario dovrà costituire e consegnare al Concedente:

- i. una polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli Impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione degli Interventi. L'importo della somma da assicurare è pari a Euro [●] pari all'importo dei lavori. La polizza di cui al presente comma deve assicurare altresì il Concedente contro le responsabilità civili per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori, secondo i seguenti massimali [●].
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna degli Impianti e cessa alla data di emissione del certificato finale di collaudo.
- ii. Una polizza per responsabilità civile verso terzi per danni imputabili al Concessionario, ai suoi collaboratori, subappaltatori, dipendenti, ausiliari che avvengano durante la gestione ed esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a [●].

Il concessionario dovrà altresì assicurare la prestazione della polizza assicurativa del progettista, efficace dalla data di approvazione del progetto definitivo e sino all'emissione del collaudo per un massimale pari ad Euro.....

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle predette polizze resteranno a carico del Concessionario.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia delle garanzie nei confronti del Concedente.

ARTICOLO 20

PERSONALE - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Per le prestazioni contrattuali dovute, il Concessionario si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice.

Nell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, del Codice, nel caso in cui il Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista), il Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dal Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno trattenuti dai certificati di pagamento del Canone dovuto al Concessionario.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. In assenza di risposta allo scadere del predetto termine oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Concedente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso, i relativi importi saranno trattenuti dai certificati di pagamento del Canone dovuto al Concessionario. Il Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Concedente sia stata formalmente contestata dal Concessionario, il Concedente stesso provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle disposizioni portate a conoscenza dal Concedente, ivi incluso il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) predisposto dal Concedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 ter, del d.lgs. 81/2008. A tale fine, il Concessionario adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dalla presente Convenzione e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie richieste dalla legge.

In occasione degli Interventi di cui alla presente Convenzione e prima dell'avvio degli stessi, il Concessionario è tenuto a predisporre in attuazione della normativa vigente, a seconda dei casi, il Piano sostitutivo di sicurezza (PSC) ovvero il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Il Concedente si riserva in ogni momento di richiedere la documentazione o i dispositivi di protezione individuale relativi alla sicurezza degli operatori e di controllare la corretta applicazione delle previsioni di cui al presente articolo.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, i costi della sicurezza per rischi da interferenza saranno determinati nel progetto esecutivo.

ARTICOLO 21 SUBAPPALTO

I lavori ed i servizi oggetto della presente Convenzione possono essere oggetto di subappalto ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 174 e, in quanto compatibile, dall'art. 105 del Codice, previa autorizzazione del Concedente ai sensi dell'art. 105, comma 18, del Codice.

Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice; iv) dichiarazione del Concessionario relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario l'integrazione della suddetta documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Concedente può revocare l'autorizzazione.

Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Concessionario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore, nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Concessionario trasmette al Concedente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, il Concedente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, del Codice.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte del Concedente, è onere del Concessionario svolgere in porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, il Concedente si obbliga a comunicare al Concedente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, commi 10, 11 e 17 del Codice.

ARTICOLO 22

PENALI

Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento e/o un ritardo nell'adempimento dei propri obblighi convenzionali da parte del Concessionario, il Concedente medesimo provvede all'applicazione delle penali di cui al presente articolo.

Le penali saranno applicate dal Concedente, previo accertamento delle inadempienze e/o ritardi riscontrati secondo le modalità di cui alla presente Convenzione, in via automatica mediante decurtazione del Canone. Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 19 (Garanzie e coperture assicurative), il Concedente potrà rivalersi delle penali applicate in un dato mese di riferimento della presente Convenzione, decurtando i relativi importi sulla prima fattura utile emessa dal Concessionario.

In fase di progettazione e realizzazione degli interventi, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di penali al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) in caso di mancata presentazione al Concedente e/o ritardo nella consegna, per l'approvazione, della progettazione esecutiva rispetto ai termini previsti in Convenzione, sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00, per ogni giorno di ritardo;
- b) in caso di ritardo nel completamento degli Interventi rispetto alle tempistiche previste nel cronoprogramma, sarà applicata una penale pari ad Euro 500,00, per ogni giorno di ritardo;
- c) in caso di gravi difformità nell'esecuzione degli Interventi rispetto alle specifiche tecniche previste nel Progetto di fattibilità e/o nell'offerta tecnica nei progetti definitivo ed esecutivo approvati e nella presente Convenzione un importo di Euro 500,00 al giorno sino a che non sia stato adempiuto correttamente a quanto previsto.

In fase di gestione del servizio integrato di illuminazione di cui alla presente Convenzione, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di penali al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) in caso di spegnimento di ciascuno dei punti luce assentiti in concessione per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni dalla segnalazione, rispetto ai termini previsti dalla deliberazione AEEG 30 luglio 2009 - ARG/elt 107/09, sarà applicata una penale pari ad Euro 300,00, per ogni punto luce spento;
- b) in caso di spegnimento di tre o più punti luce consecutivi, per un periodo superiore a 3 (tre) gg solari dalla segnalazione, rispetto ai termini previsti dalla deliberazione AEEG 30 luglio 2009 - ARG/elt 107/09, sarà applicata una penale pari ad Euro 300,00, per ogni punto luce spento;
- c) in caso di difformità gravi nella conduzione e gestione degli Impianti rispetto alle specifiche tecniche e alle modalità operative previste nel Piano di gestione e manutenzione, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione, sarà applicata una penale pari ad Euro 500,00 al giorno, sino a che non sia stato adempiuto correttamente a quanto previsto, per ogni difformità accertata;
- d) in caso di difformità gravi degli interventi di manutenzione ordinaria, programmata preventiva nonché straordinaria degli Impianti rispetto alle specifiche e ai livelli di servizio previsti nel Piano di gestione e manutenzione e/o nell'offerta tecnica e nella presente

Convenzione, sarà applicata una penale pari ad Euro 500,00, per ciascuna difformità riscontrata;

- e) in caso di ritardi degli interventi di manutenzione ordinaria, programmata, nonché straordinaria degli Impianti rispetto alle tempistiche e/o cadenze temporali indicate nel Piano di gestione e manutenzione e/o nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione, sarà applicata una penale pari ad Euro 350,00 per ogni giorno di ritardo;
- f) in caso di ritardi rispetto alle tempistiche di pronto intervento previste nel Piano di gestione e manutenzione e/o nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione, sarà applicata una penale pari a Euro 100 al superamento delle 2 ore dall'avvenuta segnalazione dell'evento;
- g) in caso di scostamento rispetto all'obiettivo di Risparmio Energetico Garantito, riscontrato al termine di ciascun esercizio in sede di verifica periodica ai sensi del precedente articolo 18 (Vigilanza e monitoraggio del Concedente) sarà applicata una penale calcolata come descritto nella Determinazione Risparmio e Canone;

Troveranno inoltre applicazione anche le penali specificamente contenute nel documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione".

ARTICOLO 23

RISOLUZIONE PER CAUSE ADDEBITABILI AL CONCESSIONARIO

Il Concedente può risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- a) gravi vizi o ritardi nell'esecuzione dell'Intervento;
- b) grave inadempimento degli obblighi nascenti dalla Convenzione posti a carico del Concessionario;
- c) perdita da parte del concessionario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del Codice.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni relative a lavori e/o servizi regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice.

Al fine di quantificare i suddetti importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e la committenza apposito verbale entro [●] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati ivi registrati si intendono definitivamente accertati.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario ai sensi dei precedenti commi sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato la fase di collaudo, al fine di garantire esigenze di continuità del servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario il Concedente procederà all'incameramento della cauzione prestata dal Concessionario ai sensi dell'articolo 103 del Codice e/o dell'articolo 183, comma 13, dello stesso, e ad agire per il ristoro di tutti i danni derivanti dall'interruzione del rapporto contrattuale non coperti dalle suddette garanzie.

In tutti i casi sopra riportati che possano determinare la risoluzione del contratto per fatto attribuibile al Concessionario troverà applicazione l'art. 176, comma 8, del Codice e il Concedente dovrà dare comunicazione di tale situazione agli eventuali Enti finanziatori del progetto per l'eventuale procedura di subentro di altro soggetto nella concessione.

ARTICOLO 24

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, ANNULLAMENTO D'UFFICIO

Il Concessionario ha facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente Convenzione a proprio carico.

Entro 30 giorni dalla data del fatto costitutivo dell'inadempimento, il Concessionario procederà alla contestazione scritta degli addebiti mediante formale diffida notificata al Concedente a mezzo PEC, e, contestualmente, assegnerà un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale il Concedente dovrà presentare le proprie controdeduzioni nonché un ulteriore termine, non inferiore a 30 giorni, per adempiere alle proprie prestazioni.

Valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduti i termini assegnati senza che il Concedente abbia posto rimedio all'inadempimento contestato, il Concessionario ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, dandone comunicazione scritta al Concedente a mezzo PEC.

La presente Convenzione può essere altresì revocata d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 176, comma 1, del Codice nonché revocata per motivi di pubblico interesse.

Nei casi di risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Concedente, revoca per motivi di interesse pubblico, annullamento d'ufficio non dipendente da vizi imputabili al Concessionario, quest'ultimo ha diritto al rimborso degli importi di cui al successivo Articolo 26 (*Condizioni alla cessazione naturale e anticipata della concessione*), in conformità a quanto previsto dall'art. 176 del Codice.

ARTICOLO 25

RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Qualora le Parti, entro 30 giorni dall'attivazione della procedura di revisione del PEF ai sensi dell'articolo 17 (*Equilibrio economico-finanziario e revisione del piano economico-finanziario*) della presente Convenzione, non abbiano raggiunto un accordo sui termini di riequilibrio, trova applicazione il successivo Articolo 26 (*Condizioni alla cessazione naturale o anticipata della concessione*).

ARTICOLO 26

CONDIZIONI ALLA CESSAZIONE NATURALE O ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Al termine di scadenza della presente Convenzione, gli Impianti, le opere, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori nonché quant'altro attinente alla gestione dei servizi rientreranno di diritto nella piena proprietà e disponibilità del Concedente.

A tal fine, al termine del rapporto contrattuale, il Concessionario è tenuto a riconsegnare, a titolo gratuito, al Concedente gli Impianti completi delle connesse apparecchiature, materiali, accessori elettrici installati nel corso di esecuzione della presente Convenzione nonché tutto quanto realizzato in forza della stessa, in buono stato di manutenzione e di funzionamento.

Il Concessionario consegnerà altresì al Concedente tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente ai fini della sicurezza, esercizio e contenimento dei consumi energetici.

Dell'avvenuta consegna sarà redatto processo verbale, in contraddittorio tra le Parti, recante lo stato di consistenza degli Impianti e la lettura dei relativi contatori.

In caso di cessazione anticipata della Concessione conseguente a risoluzione per inadempimento del Concedente, revoca per motivi di pubblico interesse, annullamento d'ufficio per vizi non imputabili al Concessionario ai sensi dell'articolo 176, comma 4, del Codice, ovvero recesso per mancato accordo sul riequilibrio, il Concedente sarà tenuto a versare al Concessionario gli importi determinati rispettivamente ai sensi dell'articolo 176, comma 4, e 182, comma 3, del Codice.

Al fine di quantificare i suddetti importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione, la revoca ovvero l'annullamento della Convenzione, ovvero dalla comunicazione di recesso del Concessionario. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati ivi registrati si intendono definitivamente accertati.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario ai sensi dei precedenti commi 26.2 e 26.3 sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato la fase di collaudo ed al fine di garantire esigenze di continuità del servizio, il

Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 27

CESSIONE DELLA CONVENZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

È vietata la cessione a terzi della presente Convenzione, salvo i casi di sostituzione del concessionario consentiti dalla legge ai sensi dell'articolo 175, comma 1, lett. d), punto 2), del Codice.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 27.1, la sostituzione del Concessionario è consentita, previa verifica, da parte del Comune, del soddisfacimento dei criteri di selezione qualitativa richiesti dalla documentazione di gara.

ARTICOLO 28

CESSIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti, presenti e/o futuri, nascenti dalla presente Convenzione è consentita nei limiti e con le formalità previste dall'articolo 106, comma 13, del Codice, nonché nel contesto di operazioni di cartolarizzazione.

ARTICOLO 29

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concedente e il Concessionario si obbligano a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto nell'integrale rispetto della Legge Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.

Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti i dati personali nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza, il Concessionario prende atto ed acconsente che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Concedente nella sezione dedicata alla trasparenza.

Con riferimento all'eventuale trattamento dei dati personali di terzi che non sono parte della presente Convenzione, il Concedente e il Concessionario si impegnano a definire i reciproci ruoli in ragione dell'influenza effettiva da ciascuno esercitata nella definizione delle finalità e modalità dei trattamenti di dati personali, al fine di distribuire le reciproche responsabilità in conformità con la Legge Privacy.

ARTICOLO 30

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le si obbliga al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

A tal fine, ferma gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i alla presente Convenzione sul quale saranno registrati i movimenti finanziari ad essa relativi mediante utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale con indicazione del codice di progetto CIG e CUP (ove previsto) di cui al precedente articolo 16 (*Remunerazione del concessionario*), il Concessionario si obbliga a comunicare al Concedente, nei termini di legge, le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Concessionario si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente al Concedente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata sono tenuti a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Concedente.

Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

ARTICOLO 31 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgono fra le parti, sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione il foro competente in via esclusiva è il Foro di Genova.

ARTICOLO 32 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Concedente per legge. Il presente atto è soggetto a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. N. 131/1986.

ARTICOLO 33

DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione, laddove non diversamente specificato, potranno essere effettuate attraverso una delle seguenti modalità:

- a) lettera consegnata a mano;
- b) PEC.

Le suddette comunicazioni si considereranno efficacemente e validamente eseguite rispettivamente:

- (i) alla data della consegna della lettera;
- (ii) alla data di ricevimento della raccomandata;
- (iii) alla data risultante dalla ricevuta positiva di trasmissione del messaggio di posta elettronica.

Ai fini della presente Convenzione, della sua attuazione e di tutte le relative comunicazioni, le Parti eleggono domicilio ai seguenti indirizzi:

- il Concedente: [●]
- il Concessionario: [●]

Le Parti potranno modificare il domicilio eletto, comunicando il nuovo indirizzo in conformità a quanto previsto al comma 33.1 del presente articolo.

Per tutto quanto attiene ai rapporti con il Concedente derivanti dalla presente Convenzione, il Concessionario sarà rappresentato da [●].

Detto rappresentante assolverà l'incarico fin quando non sarà eventualmente sostituito da altro rappresentante la cui nomina dovrà essere comunicata al Concedente a cura del Concessionario, entro quindici giorni dalla sostituzione.

Per quanto non regolato nella presente Convenzione, e negli atti ad essa allegati, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel Codice, nelle Linee Guida ANAC eventualmente adottate.

Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e, le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta in numero _____ pagine da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo

approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa).

Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

Per il Concedente

Per il Concessionario

Dott.

Ufficiale Rogante

(atto sottoscritto digitalmente)